

## NOTE INFORMATIVE congedo biennale retribuito (da non allegare alla domanda)

- **\*SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO** - Come individuato dal comma 5 in questione, la precedenza per usufruire del congedo **è riservata in via esclusiva al coniuge convivente**. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di quest'ultimo, ha diritto a fruire del congedo **il padre o la madre anche adottivi** (non necessariamente conviventi); in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei **figli conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi ha diritto a fruire del congedo **uno dei fratelli o sorelle conviventi** infine **il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma**.
- **\*PATOLOGIE INVALIDANTI** - L'art. 2 del d.i. del 21 luglio 2000 n. 278 individua le seguenti patologie invalidanti:  
*"1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo, o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario."*  
La documentazione medica attestante le predette patologie può essere certificata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. **(Deve trattarsi di una certificazione che attesti che la patologia invalidante rientra tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, let. d), del D. L. n. 278/2000 senza riferimenti a dati sensibili)**.
- **CALCOLO DEI GIORNI** - Il congedo fruito in modalità continuativa include tutti i giorni feriali, festivi, i sabati e le domeniche ricadenti all'interno di esso;  
In caso di fruizione in modalità frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o per malattia del figlio.  
Pertanto, due differenti frazioni di congedo intervallate da un periodo di ferie/festività soppresse o da altro congedo o permesso, debbono comprendere anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o subito dopo le ferie/festività soppresse o altri congedi o permessi.  
Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente abbia un rapporto di lavoro part-time. Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate lavorative dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.
- **INDENNITA'** - Ai sensi dell'art. 42, comma 5 - ter, del D.Lgs. n. 151/01, nel periodo di congedo retribuito richiesto, il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui (importo riferito all'anno 2015). Detto importo è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico del datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
- **EFFETTI** - Ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinques dello stesso decreto, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio ai soli fini pensionistici e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica e della progressione della carriera (anzianità di servizio (nota n. 2285 del 15 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica);
- **DURATA DEL CONGEDO** - Il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/01 precisa che "il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa".  
Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di *handicap* grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge, dall'altro, il familiare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i familiari disabili.

Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui all'art. 42, commi 5 e ss., rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* di congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della L. n. 53 del 2000. Tale disposizione stabilisce che *"i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni"*.

Pertanto, il "contatore" complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito. Si chiarisce, così, che utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo *ex art. 42, commi 5 e ss.*, il dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per *"gravi e documentati motivi familiari"*. Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o ad una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di congedo anche non retribuito *"per gravi e documentati motivi familiari"*, il congedo di cui all'art. 42, comma 5, potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.